

N. R.G. 14239/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Lo Iacono
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14239/2014** promossa da:

SILVANO RUFFO, nato a **[REDACTED]** il **17.04.1939**, codice fiscale **[REDACTED]**,
elettivamente domiciliato, per il presente giudizio, presso lo studio dell'Avv.to Domenico Barbarino, del
Foro di Catania, sito in Via Conte Ruggero num. 20, Catania, che lo rappresenta e difende in forza di
procura speciale alle liti posta al margine dell'atto di citazione del 20.12.2011;

Appellante

Contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa nel presente giudizio dall'avv. **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) del
Foro di **[REDACTED]**, con studio in **[REDACTED]** via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]** per delega posta a margine della comparsa di
costituzione in appello ed elettivamente domiciliata in **[REDACTED]**, via **[REDACTED]** nr. **[REDACTED]**,
Catania, presso lo studio dell' avv. **[REDACTED]**, in virtù di elezione di domicilio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] ex art. 82 r.d. 22/1/1934 n. 37, giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. in atti.

[REDACTED], con sede in **[REDACTED]**, Strada Provinciale **[REDACTED]** (contumace).

Appellati

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.5.2020

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 23 settembre 2014 **Simoneschi Rodolfo** conveniva al giudizio dell'intestato Tribunale **Kuwait Petroleum Italia spa** e **Q8 di Fabio Ingaglio** proponendo appello avverso la sentenza n. 1014/14 resa dal Giudice di Pace di Catania.

Rappresentava di esser proprietario di una autovettura BMW modello 330 Diesel Touring targata **CA** e che in data 24 giugno 2011 alle ore 13,30 effettuava il rifornimento di petrolio per l'importo di E. 50,00 presso il Punto vendita **Q8** n. **1000** sito lungo l'asse dei servizi - **1000** - Contrada **1000** in territorio di **1000**.

Lamentava che dopo avere effettuato il rifornimento, la propria automobile accusava inefficienze e in particolare, in accelerazione, il motore "singhiozzava" fortemente. Per tale motivo si recava presso il centro riparazioni Pompe e iniettori "Italia Diesel" di **Caruso Francesco** ove l'autoveicolo si spegneva e ove si rendeva necessario contattare il soccorso stradale "Overland" per raggiungere il centro di assistenza BMW. Infine in tale centro (ditta **Roma - BMW service**) le cause del malfunzionamento venivano chiarite in una "Riscontrata eccessiva impurità nel serbatoio".

A tale accertamento, ed eseguite le prestazioni di propria competenza per un importo di E. 1.480,00 l'auto veniva consegnata alla **Italia Diesel** per le riparazioni relative alla pompa e agli iniettori, riparazioni pari ad un esborso di E. 1.382,60.

Chiesto il risarcimento dei danni patiti in prime cure, il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda, di talchè esso appellante impugnava la decisione deducendo che aveva errato il Giudice di pace nel non tenere conto del criterio di riparto dell'onere della prova derivante dal Codice del Consumo, e nel ritenere che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio era frammisto ad acqua e quindi difettoso, e che del pari aveva valutato erroneamente le risultanze istruttorie.

Si costituiva la **Kuwait Petroleum Italia spa** che ribadiva la correttezza della impugnata sentenza e chiedeva il rigetto del gravame deducendo la inammissibilità dell'appello.

Nessuno si costituiva per **Q8 di Fabio Ingaglio**.

All'esito della trattazione la causa, sulle conclusioni precisate in data 15.5.2020 veniva posta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Va innanzi tutto ribadito che l'appello è del tutto ammissibile.

E invero: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. n. 27199/2017).

Ebbene nella specie è del tutto evidente che l'attore, dopo avere enunciato principi di diritto, si duole di una errata interpretazione delle prove raccolte in primo grado da parte del giudice di prime cure, così esplicitando i motivi di gravame.

Passando al merito, deve poi dirsi che in tema di riparto dell'onere della prova l'art. 120 del Codice del Consumo (come già l'art. 8 d.p.r. n. 224 del 1988), prevede che il danneggiato debba provare il danno, il difetto (che, per assurgere a elemento idoneo a configurare la responsabilità del produttore, non deve rimanere in uno stato latente, ma, contrariamente, deve provocare effetti di carattere materiale e/o fisico; tali conseguenze concrete costituiscono la causa prossima del danno) e la connessione causale tra difetto e danno, ovverosia che il prodotto abbia evidenziato il difetto durante l'uso, che abbia subito un danno e che quest'ultimo sia eziologicamente ricollegabile al primo.

Previsione, di fatto, puntualmente trasfusa dall'art. 4 della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Sul produttore incombe la restante porzione della distribuzione dell'onere probatorio, sostanzialmente ricomprendente tutti quei fatti e quegli elementi che possano, in qualche modo, avere un'inferenza tale da escludere la configurazione della responsabilità *ex art.* 118 Cod. cons.

Quindi, comprovato il danno, il difetto e la correlazione, da parte del soggetto danneggiato, il produttore, del tutto specularmente, è gravato dall'onere di addurre una "prova liberatoria" (art. 7 Direttiva 85/374/CEE) consistente, di fatto, nella compiuta dimostrazione che il difetto contestato non esisteva nel momento in cui il prodotto era stato messo in circolazione, o, parimenti, che alla stessa epoca non poteva essere ragionevolmente individuabile e riconoscibile, in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche del periodo.

L'esimente *de qua* non può, tuttavia, essere ragionevolmente tradotta in una fattiva deresponsabilizzazione dello stesso produttore: esso infatti, assumendo contezza del difetto, deve, in ogni caso, diligentemente attivarsi per evitare che si possano realizzare dei pregiudizi nei confronti dei consumatori – utilizzatori, attraverso un monitoraggio continuo della sicurezza del prodotto, nonché un'adeguata informazione, in tutte le fasi della messa in circolazione (anche successive alla vendita).

Incombendo, in definitiva, sul soggetto danneggiato provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, se ne deduce, su di un piano più strettamente sistematico, che la responsabilità da prodotto difettoso integri un'ipotesi di *responsabilità presunta* e non, viceversa, di responsabilità oggettiva: è, al contempo, impossibile sostenere, quindi, che la semplice prova del nesso di causalità, intercorrente tra il danno e il prodotto, sia bastevole a trasferire sul produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non fosse difettoso o che sussistessero altre, escludenti, cause di responsabilità. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che la connessione causale da comprovare, da parte del soggetto danneggiato consiste in quella intercorrente tra il difetto (non il prodotto) e il danno lamentato.

Da sottolineare, però, che la prova della difettosità del prodotto può essere data anche per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c.

Premesso tutto ciò, deve dirsi che nell'ipotesi in esame in sede di prime cure è certamente emerso che il giorno 24/06/2011 l'attore si è rifornito presso la stazione di servizio [redacted] suddetta, constatando, in particolare che la stazione di servizio aveva rifornito le cisterne nella stessa giornata in cui il [redacted] effettuò il rifornimento.

Tale circostanza è stata confermata anche dal Gestore dell'area di servizio in sede di interrogatorio formale.

Del pari è emerso che la causa del guasto lamentato dall'attore era la presenza di inquinanti nel gasolio.

Sul punto, il Sig. [redacted], escusso all'udienza dell'11 Giugno 2013, ha chiarito che la pompa e gli iniettori *"si erano guastati a causa di inquinanti nel gasolio, probabilmente acqua, in quanto ho trovato della ruggine all'interno dei componenti"*.

Vero è che il teste [redacted] ha anche affermato: *"devo, peraltro, dire che normalmente trovo acqua nei serbatoi delle auto"*. Tuttavia egli ha anche chiarito *"Se l'acqua nel serbatoio è in piccola quantità rispetto al carburante l'auto comincia ad andar male scoppiettando sino a poi fermarsi"*. Evento che infatti si è nella specie verificato.

Oltre a tale deposizione, è in atti la fattura rilasciata dall'Officina [redacted] di Mistralbare, la quale attestava la seguente diagnosi: *"Controllo vettura non va in moto", "Riscontrata eccessiva impurità nel serbatoio, effettuata pulizia serbatoio"*.

Ora. Tali elementi fanno certamente presumere che la causa del danno fosse – per come attestato sia dalla officina che dal teste – la presenza di acqua nel carburante.

Infatti la contiguità temporale (di cui sotto si dirà) tra l'effettuato rifornimento (ammesso e dimostrato) e il guasto è troppo ravvicinata per far pensare ad altre cause, non emerse e non dimostrate.

Se ne deve dedurre che – attraverso un logico ragionamento deduttivo (e quindi per presunzioni) – il difetto del prodotto (perché inquinato da acqua) e la sua incidenza causale sul danno (dimostrato dalle fatture in atti e dalla prova orale) sia certamente dimostrato.

Peraltro in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (Cass. civ. Sez. III, Ord., 20 giugno 2019, n. 16581. Pres. Travaglino. Rel. Scarano).

Come è noto, invero, in tema di nesso di causalità, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (e pertanto in termini di - quasi - certezza: v. Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n. 30328, e, conformemente, Cass., pen., 25/08/2015, n. 41158; Cass., pen., 19/3/2015, n. 22378), in materia civile opera la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619. E, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25365) dell'evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione (v., in particolare, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255).

Ebbene nella ipotesi in esame è altamente probabile che il guasto all'auto sia avvenuto per un difetto del carburante (appena effettuato) che per altre cause, data la strettissima connessione temporale verificatasi.

Si veda invero l'ordine di lavoro n. 002691 reso da [redacted] (allegato 2 fascicolo di prime cure) che nella **"data di entrata"** dell'auto riporta: 24 giugno 2011, cioè lo stesso giorno del dimostrato rifornimento e ove si legge: "Controllo vettura non va in moto".

Nonché la fattura commerciale (allegato 6 fascicolo prime cure) resa da [redacted] ove, **in calce** si legge: "Traino effettuato in data 24.06.011".

Non risponde al vero, quindi, che il danno si sia verificato in data successiva, sì come dedotto dalla parte appellata la quale ha fatto riferimento alla data di emissione delle fatture.

Non vi sono dubbi quindi sul breve lasso temporale intercorso tra il rifornimento (di cui si è raggiunta piena prova) e l'arresto dell'auto.

Né è dubbio che tale improvviso arresto del motore sia dovuto alla presenza nel carburante di acqua (tale prova deriva dalla testimonianza del [redacted]).

E nemmeno la [redacted] ha fornito idonea prova liberatoria.

Invero il gestore ha dedotto che, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza del reclamo del [redacted], chiamava la ditta di manutenzione [redacted] al fine di verificare in particolare, se vi fosse presenza di acqua e/o qualche altra impurità nelle cisterne interrato contenenti il prodotto gasolio, e che, dopo l'intervento così - tale ditta - scriveva nel rapporto di lavoro : *" eseguivo controllo al n. 4 serbatoio gasolio da 20 mila litri di eventuale presenza di acqua all'interno di n. 4 serbatoio con pasta rilevatrice senza riscontrare nessuna presenza d'acqua nel gasolio lasciato funzionante."* (Doc 3).

Tale circostanza è stata confermata dal Tecnico della [redacted] il sig. Antonio Minzone escusso all'udienza del 18/4/2013 il quale confermava che in occasione del suddetto controllo, venivano controllati tutti e quattro i serbatoi e tutti risultarono a norma ed esenti da ogni contaminazione ed aggiungeva, riprendendo testualmente : *"se ci fosse stata acqua mista a gasolio io l'avrei certamente riscontrata"* .

Tuttavia è anche vero che tale controllo è di molto successivo al sinistro, poiché effettuato in data 15 luglio 2011 (allegato 3) ossia ben oltre venti giorni dopo il fatto ed è quindi del tutto inidoneo a dare prova dello stato del gasolio in data 24 giugno.

Né la circostanza che la bolla di consegna del 24.6.011 nulla riporti in proposito (all. 2 fascicolo di prime cure della parte convenuta) è probante.

La bolla di consegna infatti per sua natura non assolve alla funzione di dare prova della qualità del prodotto, ma attesta solo la consegna di esso.

Se ne deve dedurre che l'attore ha provato per presunzione la difettosità del prodotto e per documenti e prove testimoniali in nesso causale tra il difetto e il danno. Mentre, di contro, il produttore non ha offerto idonea prova liberatoria.

Ne consegue che l'appello va accolto e che i convenuti in solido vanno condannati al pagamento delle spese sostenute dall'attore per riparare il danno e quindi E. ~~2.022,00~~ (cfr fatture in atti) oltre che alle spese dei due gradi di giudizio data la soccombenza.

Vanno poi attribuiti alla parte attrice, sull'importo liquidato, gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data in cui si è verificato il fatto lesivo (2011) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo predetto, svalutato in base agli indici Istat fino alla data di accadimento ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici.

Le spese dei due gradi di lite seguono la soccombenza sulla base del valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e delle tabelle vigenti e vanno liquidate in favore del procuratore distrattario dell'attore, il quale ha dichiarato di avere anticipato spese e non avere riscosso compensi per gli effetti dell'Art. 93 C.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

In accoglimento del proposto appello condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di E. ~~2.022,00~~ oltre interessi dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Condanna i convenuti in solido alle spese di lite che liquida in favore del procuratore distrattario dell'attore in E. ~~1.011,00~~ oltre rimborso forfettario iva e cpa per il primo grado e in E. ~~1.011,00~~ oltre rimborso forfettario iva e cpa per il secondo grado.

Catania, 12 settembre 2020

Il Giudice
dott. Simona Lo Iacono